



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1389/2017 del ruolo generale per gli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 20/10/2021 e vertente

TRA

██████████ s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ del foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata in Terni, Via ██████████ n. ██████ presso lo studio dell'avv. ██████████ giusta procura in calce all'atto di citazione;

- attore

E

██████████ s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ ██████████ che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta

OGGETTO: contratti bancari

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.10.2021 da intendersi qui richiamato ed integralmente trascritto.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 12.5.2017 ██████████ s.r.l. evocava in giudizio la ██████████ s.p.a. davanti all'intestato Tribunale esponendo (i) di aver intrattenuto rapporto di conto corrente di corrispondenza con n. 34375.84 acceso in data 20.11.2002; (ii) che le era stata concessa una linea di credito di classe superiore ad € 5.000,00 regolata sul predetto conto corrente, da cui la correntista non aveva mai sconfinato; (iii) che il conto corrente n. 34375.84 era stato chiuso il 27.4.2017 a seguito del recesso della correntista e che, a tale data, presentava un saldo a debito di - € 15.211,13; (iv) che per l'intero corso dei rapporti indicati, la Banca convenuta aveva (1) addebitato interessi ad un tasso ultra-legale mai convenuto e superiore anche a quello previsto dall'art. 117 TUB; (2) accreditato gli interessi attivi alla correntista ad un tasso mai convenuto e sempre superiore sia a



quello legale di cui al codice civile che a quello previsto dall'art 117 TUB; (3) addebitato somme per commissioni e spese senza alcuna previa pattuizione e/o pubblicizzazione all'interno dell'istituto bancario; (4) antergato i giorni di valuta favorevoli alla banca e postergato quelli favorevoli alla correntista, sebbene non fosse mai sia stata pattuita alcuna deroga al principio dispositivo della valuta effettiva; (5) sottoposto a capitalizzazione trimestrale le competenze a debito della correntista; (6) variato *in peius* le condizioni economiche applicate al rapporto contrattuale in violazione dei modi e dei termini prescritti dall'art 118 TUB.

Fatte queste premesse, l'attrice rappresentava di non essere debitrice della Banca convenuta, bensì creditrice per € 150.000,00. Pertanto, chiedeva all'intestato Tribunale: I. con riguardo al conto corrente n. 34375.84 e all'apertura di credito in essa regolata, di accertare e dichiarare: (1) l'usurarietà degli interessi; (2) la nullità totale, per difetto di forma scritta, del contratto di conto corrente e dei contratti di finanziamento e di ogni patto aggiunto e/o successivo; (3) in via subordinata, la nullità parziale per omessa e/o insufficiente indicazione delle condizioni economiche o, in ulteriore subordine, quanto al patto di capitalizzazione, per contrarietà all'art. 1283 c.c. e quanto al patto relativo alle commissioni di massimo scoperto per violazione degli artt. 1346 c.c. e 117 TUB, nonché, per mancanza di causa, ex artt. 1322, 1325 e 1418 c.c., nonché ex L. 2/2009; (4) in via ulteriormente gradata, l'inefficacia delle variazioni *in peius* apportate alle condizioni economiche del contratto. Per l'effetto, l'attrice chiedeva di rideterminare il rapporto di dare/avere tra le parti di cui al conto corrente n. 34375.84 (1) eliminando gli addebiti per spese, commissioni, interessi debitori o, in subordine, con addebito al tasso legale codicistico vigente per tempo ovvero, in ulteriore subordine, al tasso nominale minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali; (2) applicando gli interessi a credito al tasso legale codicistico ovvero, in subordine, al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro, il tutto determinando la base di computo in base al principio dispositivo della valuta effettiva. Di conseguenza, chiedeva di accertare e dichiarare che, al 27.4.2017, la [REDACTED] s.r.l. era creditrice nei confronti della [REDACTED] s.p.a. dell'importo di € 150.000,00 e, per l'effetto, condannare la Banca convenuta al pagamento di tale somma o di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art 1284, co. 5, c.c. dalla notifica dell'atto di citazione al soddisfo, con capitalizzazione semestrale degli interessi ex art 1284 c.c. ed oltre al maggior danno patito ex art. 1224, c. 2, c.c., da liquidare considerando l'appartenenza di parte attrice alla categoria economica socialmente significativa dei creditori risparmiatori ovvero, in subordine, considerando il danno da svalutazione monetaria.

Con comparsa di costituzione depositata il 22.7.2017 – per l'udienza del 21.9.2017 - si costituiva in giudizio [REDACTED] s.p.a. chiedendo il rigetto della domanda attorea per infondatezza, eccependo la prescrizione della domanda di ripetizione dell'indebito in relazione alle rimesse solutorie eseguite sul conto corrente oltre dieci anni prima rispetto al 12.5.2017. Contestava, poi, la fondatezza dell'eccezione di nullità del contratto per difetto di forma scritta *ad substantiam*, posto che i documenti negoziali risultavano esser stati sottoscritti dalle parti. In relazione alla doglianza di usurarietà degli interessi, contestava la mancata dimostrazione dell'assunto e l'inoperatività dell'art. 1815 c.c., sul rilievo che l'ambito applicativo della norma fosse circoscritto al solo contratto di mutuo.

Affermava, invece, che nei contratti di apertura di credito in conto corrente l'usurarietà dei tassi avrebbe comportato l'illegittimità del relativo patto per contrasto con una norma imperativa (L. n. 108/96), con conseguente necessità di sostituire ex art 1419, co. 2, c.c. l'interesse convenzionale col tasso soglia risultante dalla vigenza della medesima L. n. 108/96. In ordine alla mancata pattuizione degli interessi ultra-legali, evidenziava come il saggio degli interessi fosse stato regolarmente convenuto in contratto e che, comunque, l'eventuale invalidità non avrebbe comportato l'applicazione del tasso



legale di cui all'art. 1284 c.c., bensì di quello sostitutivo ex art. 117 TUB. Quanto all'anatocismo, sottolineava che esso era stato praticato a condizione di reciprocità e che, a partire dal 1.1.2014, non poteva ritenersi vietato l'anatocismo, per mancata adozione della normativa secondaria di attuazione della novella normativa.

Evidenziava, poi, come tutti gli oneri addebitati alla correntista fossero stati regolarmente pattuiti, precisando che avrebbe trovato applicazione l'art. 117, co. 7, lett. b), del TUB anche per la commissione di massimo scoperto. A tal riguardo deduceva come, a partire dalla L. n. 2/2009, la commissione di massimo scoperto fosse stata sostituita da un "corrispettivo sull'accordato" e che, al pari della commissione di istruttoria veloce, fosse sorretta da causa e regolarmente pattuita. Con riferimento, infine, al "gioco delle valute" [REDACTED] negava di aver antergato le valute a debito e postergato quelle a credito, sostenendo che fossero state addebitate ed accreditate in base ai criteri di disponibilità effettiva delle somme recate dalle varie operazioni contabili, come contrattualmente previsto.

La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica contabile e, all'udienza del 20.10.2021, veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ridotti ex art. 190, co. 2, c.p.c. (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).

2. Va, in primo luogo, rilevata la procedibilità della domanda giudiziale promossa dalla [REDACTED] s.r.l. stante l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, in conformità con quanto previsto dall'art. 5, co. 1 *bis*, del d.lgs. n. 28/2010 nel termine concesso dal Giudice alla prima udienza. Dal verbale del 27.10.2017 (cfr. verbale depositato telematicamente da parte attrice il 31.1.2018, nonché all. 9 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice) emerge che l'esito negativo del tentativo di mediazione è dipeso dalla mancata partecipazione della Banca convenuta all'incontro fissato.

Ciò rileva, in base all'art. 8, co. 4 *bis*, del d.lgs. n. 28/2010, poiché *"dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile"*. Inoltre, deve segnalarsi che ai sensi del citato art. 8, co. 4 *bis*, ultimo periodo, del d.lgs. n. 28/2010 il giudice, nei procedimenti per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, è obbligato a condannare la parte poi costituita in giudizio la quale non abbia preso parte al procedimento di mediazione senza giustificati motivi a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio. Ebbene, considerato che nel caso di specie, risulta *per tabulas* la mancata partecipazione della Banca convenuta al procedimento di mediazione e, di contro, non risultano allegati motivi giustificativi di tale assenza (cfr. verbale d'udienza del 1.2.2018), trattandosi di una sanzione rispetto alla cui applicazione il Giudice non ha un potere discrezionale, [REDACTED] S.p.A. deve essere condannata – e ciò indipendentemente dall'esito del presente giudizio – al versamento di un importo pari al contributo unificato che ammonta ad € 759,00.

3. Passando al merito, la società attrice risulta aver promosso, in qualità di correntista, un'azione di accertamento del corretto saldo di conto corrente ordinario n. 34375.84, da intendersi, stante la chiusura del conto al 27.4.2017, in termini di domanda restitutoria ex art. 2033 c.c. Invero, previa eliminazione delle annotazioni indebite per interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, commissioni e spese, nonché previa rideterminazione degli interessi senza operare il c.d. gioco delle valute, ha chiesto



la condanna della Banca convenuta al versamento dell'importo risultante a credito quale saldo del citato conto corrente.

Secondo costante giurisprudenza di legittimità, in caso di domanda di "accertamento negativo" del credito, il regime dell'onere probatorio fa sì che, a norma dell'art. 2697 c.c., gravi su chi intende far valere in giudizio un diritto l'onere di dimostrare i "fatti negativi" che deduce, sul presupposto che la negatività dei fatti oggetto di prova non esclude, né inverte l'onus probandi che grava sulla parte che fa valere il diritto rispetto al quale il fatto, pur se negativo, è elemento costitutivo (Cass., sez. I, 11 gennaio 2017, n. 500; Cass., sez. III, 13 giugno 2013, n. 14854; Cass., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 384; Cass., sez. I, 13 dicembre 2004, n. 23229). In questo senso, secondo la prevalente giurisprudenza, il correntista è tenuto ad allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria e, quindi, sia la corresponsione delle somme alla Banca, sia l'inesistenza - originaria o sopravvenuta - del relativo titolo giustificativo. Su di esso grava, quindi, l'onere di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale. Cionondimeno, il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione di fatti costitutivi del diritto azionato debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere: in base al principio di acquisizione, tutte le risultanze istruttorie comunque ottenute - quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate - concorrono alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass., sez. III, 26.2.2013, n. 4806; conf. Cass., sez. II, 4.6.2018, n. 14284).

Ciò posto, in base ai principi accolti nella prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, quando il correntista agisca per l'accertamento del corretto saldo del conto corrente, lamentando la nullità di determinate clausole contrattuali, ove non abbia prodotto l'intera sequenza degli estratti conto il saldo da cui partire per la consulenza tecnica contabile deve essere quello risultante dal primo estratto conto disponibile in atti (Cass., sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. n. 33321 del 21.12.2018). Nondimeno, nel caso di specie, l'ausiliare del giudice ha riscontrato la presenza in atti di tutti gli estratti conto riferibili al rapporto negoziale in questione, sin dalla sua accensione (20.11.2002) e sino al 30.6.2017 (cfr. pag. 8 della c.t.u.), sicché il c.t.u. ha potuto ricostruire l'intero andamento del rapporto negoziale.

4. Fatte queste premesse, può procedersi alla ricostruzione del rapporto obbligatorio tra le parti.

Dalla documentazione in atti l'attrice risulta aver intrattenuto con la [REDACTED] S.p.A. sin dal 20.11.2002 un rapporto di conto corrente di corrispondenza con n. 34375.84 (cfr. allegato alla memoria ex art 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della convenuta), come pacificamente dedotto da entrambe le parti processuali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. Risulta, inoltre, documentata la chiusura del conto corrente, per effetto del recesso operato dalla correntista a mezzo pec datata 27.4.2017 (cfr. all. 2 all'atto di citazione). Dall'esame degli estratti conto versati in atti il c.t.u. ha riscontrato come l'ultima operazione fosse datata 13.4.2017.

Non è stato specificamente contestato dalla Banca convenuta che su tale conto corrente fosse regolata una linea di credito (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione). Tuttavia, mentre l'attrice sosteneva esserle stato concesso un fido di importo superiore ad € 5.000,00, va segnalata la mancanza di specifica indicazione economica nel contratto del 20.11.2002. Non può, a tal fine, trovare applicazione l'art. 115 c.p.c., diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, atteso che tale norma opera solo in relazione ai c.d. fatti principali, non potendosi, invece, ritenere tale l'importo concesso a fido, da considerare, piuttosto, come "fatto secondario". Del resto, anche a non voler aderire a tale interpretazione, non potrebbe comunque trovare applicazione l'art. 115 c.p.c., poiché tale norma presuppone che la parte abbia specificamente allegato un dato fatto e che lo stesso non sia stato poi contestato dalla



controparte. Ciò posto, non può certamente ritenersi specificamente dedotto l'ammontare del fido asseritamente concesso dalla Banca convenuta alla società attrice al 20.11.2002. Non può, invero, ritenersi circostanziata un'allegazione che quantifica il fido solo come "superiore ad € 5.000,00", ma che non fornisce precisa indicazione dello specifico ammontare dell'apertura di credito.

Difatti, il consulente tecnico d'ufficio, richiamato a chiarimenti all'udienza del 28.11.2019, ha precisato come il contratto di conto corrente del 20.11.2002 non riportasse alcuna indicazione in merito all'importo dell'apertura di credito. Per tali motivi, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non può ritenersi esente da prova ex art. 115 c.p.c., né provato dalla documentazione in atti che la linea di fido fosse stata concessa per un importo superiore ad € 5.000,00.

5. Va, ora, esaminata la prima contestazione mossa dalla società attrice, la quale sostiene la nullità ex art. 1325 c.c. del contratto di conto corrente n. 34375.84 per difetto della forma scritta *ad substantiam* imposta dall'art. 117 TUB, nonché per mancata consegna di una copia al cliente.

L'art. 117 TUB, ai commi 1 e 3, stabilisce che i contratti bancari sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. Il successivo articolo 127 precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. E' evidente, quindi, che la forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso – pur presente – non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti. Non determina, invece, l'invalidità del contratto la mancata consegna al correntista del documento negoziale sottoscritto, essendo tale sanzione comminata dal Legislatore (art. 117, co. 3, TUB) solo per l'ipotesi di inosservanza della forma, sicché essa può, al più, essere considerata come un inadempimento della Banca.

Nel caso di specie, sebbene il contratto di conto corrente del 20.11.2002 risulti sottoscritto dalla correntista – non essendo stato posto in discussione che il sottoscrittore fosse, al tempo, il legale rappresentante della ██████████ s.r.l. – e non anche dalla Banca convenuta, secondo il recente insegnamento della Suprema Corte in tema di contratti bancari (cfr. da ultimo Cass, Sez. I, n. 9196 del 2.4.2021; conf. Cass., Sez. I, n. 16070 del 18.6.2018), il contratto c.d. monofirma non può ritenersi invalido per difetto di forma scritta, essendo il vizio genetico, in quanto nullità di protezione, previsto a tutela del cliente, e ciò purché l'accettazione della Banca sia desumibile alla stregua di comportamenti concludenti (cfr. Cass., S.U., n. 898/2018 in tema di contratti finanziari), come nel caso di specie.

Giova anche ricordare che il rapporto di apertura di credito si configura solitamente come accessorio rispetto ad un rapporto di conto corrente. In particolare, il conto corrente bancario è disciplinato in parte dal codice civile (art. 1852 c.c. e ss. che parla in realtà di operazioni bancarie in conto corrente) e dal T.U.B.. Come accennato, sul rapporto di conto corrente può essere regolato un rapporto di apertura di credito, che, ai sensi dell'art. 1842 c.c., è un contratto bancario con cui la Banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una data somma di denaro per un determinato lasso temporale o a tempo indeterminato. Se non è convenuto diversamente, il cliente affidato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme d'uso, e con successivi versamenti può ripristinare la sua disponibilità (art. 1843 c.c.).

Con riferimento al requisito della forma, con recente sentenza n. 7763 del 27 marzo 2017 la Suprema Corte ha statuito che *"in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del*



C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità, (nello stesso senso Cass. sent. n. 14470 del 9 luglio 2005).

A tal fine si rende dunque necessario verificare se le pattuizioni contrattuali del contratto di apertura di conto corrente siano già contenute nel contratto di conto corrente già esaminato.

Ebbene, nel caso *de quo*, dall'esame delle condizioni economiche riportate nel contratto di conto corrente del 20.11.2002 risulta che le parti avevano pattuito un tasso di interesse debitore pari al 13,50%, per la c.m.s. un tasso dello 0,6250% ed un tasso del 1,1250% sullo sconfinamento autorizzato (cfr. allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della convenuta e richiamato alla pag. 9 della c.t.u.).

Trattandosi di contratto accessorio, può ritenersi validamente stipulato per iscritto anche il contratto di apertura di credito, nella misura in cui il regolamento obbligatorio e, in particolare, le condizioni economiche erano state pattuite per iscritto nel contratto di conto corrente su cui il fido era destinato ad operare.

La Banca convenuta ha prodotto copia dei contratti con cui è stata regolamentata l'apertura di credito (cfr. allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.) nelle date del 31.8.2005, del 12.3.2008, del 16.12.2014, del 09.7.2015 e del 20.11.2015, che risultano tutti debitamente sottoscritti dalla società correntista e per i quali vale il principio di diritto sopra richiamato in tema di contratti monofirma.

6. Passando alle dedotte nullità parziali va osservato quanto segue.

6.1. In primo luogo, la società attrice ha contestato l'addebito di interessi ad un tasso superiore a quello legale in difetto di pattuizione scritta. Va ricordato che ai sensi dell'art. 1284 c.c. un tasso di interesse superiore a quello legale deve essere pattuito per iscritto a pena di nullità. In tema di contratti bancari, ai sensi dell'art. 117, co. 4, del T.U.B. *“i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”*. In caso di violazione, deve applicarsi al contratto il tasso nominale massimo per le operazioni passive dei BOT emessi nell'anno precedente alla conclusione del contratto.

Nel caso di specie, come emerge dal contratto del 20.11.2020 e correttamente rilevato dal c.t.u. il tasso di interesse debitore risulta convenuto tra le parti e, del pari, esso risulta pattuito nei contratti che regolavano la linea di credito del 31.8.2005, del 12.3.2008, del 16.12.2014, del 09.7.2015 e del 20.11.2015 (cfr. allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.). Conseguentemente, deve ritenersi valida clausola relativa al tasso debitore ultra-legale in quanto pattuita per iscritto.

6.2. Deve ora esaminarsi la censura di usurarietà del tasso di interesse, che l'attrice ritiene sia stato pattuito in misura superiore al tasso-soglia tempo per tempo previsto dalla L. n. 108/1996.

L'art. 1, co. 1, D.L. n. 394/2000 prescrive che *“ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815 del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*. Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass., n. 22204/2013), la citata legge di interpretazione autentica si applica tanto al contratto di mutuo quanto al conto corrente, trattandosi di negozi che, entrambi, si prestano a contenere clausole usurarie. Pertanto, l'usurarietà genetica del rapporto va verificata con riferimento al momento della stipula del contratto e alle eventuali successive pattuizioni modificative, concordate od unilaterali ex art. 118 TUB che siano.



Quanto alle modalità di calcolo dell'usura, come evidenziato in giurisprudenza (cfr. Cass., sez. I, 22.6.2016, n. 12965; Cass., S.U., 20.6.2018, n. 16303), la necessità di attenersi ai criteri dettati dalla Banca d'Italia è finalizzata a rispettare la simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e la metodologia di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Del resto, il giudice, chiamato a verificare il rispetto della soglia antiusura, non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi. Poiché il giudizio sull'usurarietà di un rapporto di credito si basa su di un raffronto tra il dato concreto (il TEG applicato al contratto oggetto di causa) e il dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla categoria di appartenenza del contratto in esame), ove il raffronto non fosse effettuato ricorrendo alla medesima metodologia di calcolo il risultato ne risulterebbe necessariamente falsato. D'altronde, le istruzioni della Banca d'Italia hanno natura di norme tecniche autorizzate, in quanto costituiscono lo strumento utilizzato dall'autorità amministrativa nel procedimento d'integrazione del contenuto dell'art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, art. 2 che la stessa legge le demanda per la concreta determinazione del tasso medio, in base al quale viene poi stabilito - con un semplice automatismo - il cd. "tasso soglia" per ciascuna categoria di operazione.

Al fine di garantire l'omogeneità delle basi di calcolo, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. 108/1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, della L. n. 108/1996, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi, rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (cfr. Cass., S.U. n. 16303/2018).

Va rilevato che, poi, il quadro normativo è mutato del citato art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, il quale ha previsto che le commissioni e le provvigioni derivanti da clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente siano rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. Sicché, nell'agosto del 2009, in applicazione tale previsione, la Banca d'Italia ha emanato le nuove istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM), includendo tra le voci da prendere in considerazione anche la c.m.s..

Va, infine, aggiunto che la disciplina degli oneri commissionali di messa a disposizione di fondi è oggi contenuta nell'art. 117 bis del TUB, introdotto dal D.L. n. 201/2011, precisando che tale norma non ha apportato alcuna deroga alla disciplina dell'art. 2 bis, co. 2, del D.L. 185/2008, sicché anche le commissioni di affidamento e di istruttoria veloce (c.i.v.) devono essere sempre computate nel TEG ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia.

Difatti, il c.t.u. ha provveduto a determinare il tasso convenzionale seguendo le istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti e lo ha confrontato con il tasso-soglia pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.



In particolare, con riferimento al contratto del pattuito nel contratto del 20.11.2002 il c.t.u. ha individuato come tasso soglia di riferimento, quello proprio della categoria “*aperture di credito in conto corrente entro 5.000,00 euro*”, sul rilievo – già accennato sopra - che (i) all’epoca non vi fosse una specifica categoria per gli scoperti senza affidamento, introdotta solamente al 1.1.2010 (cfr. pag. 9 della c.t.u.) e che (ii) il contratto del 2002 non riportasse alcuna indicazione sull’importo dell’apertura di credito, sicché aveva utilizzato come riferimento la classe inferiore a € 5.000,00 (cfr. pag. 6 della c.t.u. integrativa del 31.1.2020). In mancanza di allegazione specifica e, *a fortiori*, di prova da parte dell’attrice circa l’ammontare del fido concesso dalla Banca al 20.11.2002, deve ritenersi corretto l’operato del c.t.u. nella misura in cui utilizza motivatamente come tasso-soglia di riferimento quello per le “*aperture di credito in conto corrente entro 5.000,00 euro*”.

Ciò posto, il tasso debitore effettivo pattuito nel contratto del 20.11.2002 (14,503%) risulta al di sotto del tasso-soglia (18,585 %) del trimestre di riferimento (IV trimestre del 2002). Soltanto la commissione di massimo scoperto prevista in ipotesi di sconfinamento (pari alla somma tra 0,625% ed 1,125%, ossia 1,750% - cfr. pag. 6 della c.t.u. integrativa) supera la relativa cms-soglia (0,855%). Tuttavia, come ricordato, in tal caso, si deve effettuare la verifica del cosiddetto “*margin*”, sicché il c.t.u. ha correttamente accertato come lo sfioramento della c.m.s., pari allo 0,895%, risultasse compensato dal margine del tasso debitore, a sua volta pari al 4,082%.

Ne consegue che non possono ritenersi usurari i tassi d’interesse pattuiti nel contratto del 20.11.2002.

Passando al contratto di apertura di credito datato 31.8.2005 (cfr. allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della convenuta), il quale prevedeva una linea di credito per € 100.000,00, il c.t.u. ha individuato il tasso debitore intra-fido ed extra-fido rispettivamente in 5,419% e 6,463%, riscontrando come entrambi fossero inferiori al tasso-soglia usurario previsto per le “*aperture di credito oltre 5.000 euro*” nel III trimestre del 2005 (14,280%). Del pari, il c.t.u. ha accertato come anche il tasso concordato per la commissione di massimo scoperto, anche in ipotesi di sconfinamento, non fosse superiore al tasso-soglia previsto per il trimestre di riferimento, pari al 1,260%.

Con riferimento al contratto apertura di credito del 12.3.2008 (cfr. allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della convenuta), mentre il tasso debitore (5,812% intra fido e 8,648% extra fido) risulta al di sotto del tasso soglia del trimestre di riferimento (14,760%), il tasso pattuito per la commissione di massimo scoperto in ipotesi di sconfinamento (1,250%) era superiore al tasso-soglia usurario del periodo (1,050%). Tuttavia, verificando il già citato “*margin*”, il c.t.u. ha accertato come lo sfioramento della c.m.s., pari allo 0,200%, risultasse compensato dal margine del tasso debitore, pari al 6,112%.

Quanto ai contratti di apertura di credito del 16.12.2014, del 9.7.2015 e del 20.11.2015 (cfr. allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della convenuta), il c.t.u. ha correttamente recepito le modifiche normative apportate in relazione alla c.m.s. nel 2009 e sopra richiamate, computando il tasso pattuito per il corrispettivo sull’accordato nel tasso debitore rilevante ai fini dell’usurarietà, riscontrando come fosse inferiore al tasso-soglia per le “*aperture di credito oltre € 5.000,00*” rispettivamente individuato nel IV trimestre del 2014 (16,600%) e nel III trimestre del 2015 (16,310%).

Alla luce di tali rilievi, deve ritenersi infondata anche l’asserita nullità parziale per usurarietà dei contratti di conto corrente e di apertura di credito stipulati tra le parti.

6.3. L’attrice deduceva, inoltre, la nullità ex artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., per indeterminatezza e difetto di causa, della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, con conseguente illegittimità degli addebiti operati dalla Banca a tale titolo.



Va premesso che la commissione di massimo scoperto rappresentava un elemento retributivo per la Banca, aggiuntivo rispetto agli interessi corrispettivi percepiti in ragione dell'utilizzo da parte del cliente della somma affidata, rappresentando il corrispettivo dovuto per tenere a disposizione del cliente la somma affidata. La Banca poteva legittimamente pretendere tale corrispettivo in presenza di una specifica pattuizione che, per essere considerata valida ai sensi dell'art. 1346 c.c., doveva essere determinata - o quantomeno determinabile - nelle condizioni economiche applicate. Aderendo all'interpretazione accolta dalla prevalente giurisprudenza di merito, per essere legittima la clausola sulla commissione di massimo scoperto deve specificare la base di calcolo, il tasso e la periodicità dell'addebito, sicché nel caso di specie, non può ritenersi validamente pattuita la clausola, essendo stata riportata dalla Banca convenuta solo l'aliquota.

In mancanza di tali requisiti, gli addebiti annotati a tale titolo dalla Banca nel conto corrente *de quo* devono ritenersi illegittimi (cfr. *ex multis* Trib. Milano, Sez. VI, 03.10.2018, n. 9694, Trib. Firenze, Sez. III, 26.11.2018, n. 3202, Trib. Bari, Sez. IV, 07.01.2019, n. 41, Trib. Termini Imerese, 22.01.2019, n. 75, Corte di Appello di Reggio Calabria, Sez. I, 29.01.2019, n. 74) ed essere espunti in sede di rideterminazione del saldo, stante la nullità parziale della clausola per indeterminatezza del suo oggetto ex artt. 1346 e 1419 c.c.. Considerata l'accertata invalidità della clausola, rimane assorbito l'ulteriore profilo di nullità dedotto dall'attrice e fondato sul difetto di causa per essere tale commissione parametrata sul credito utilizzato dal correntista, così sommandosi agli interessi corrispettivi già spettanti alla Banca.

Merita, pertanto, di essere condivisa la ricostruzione del saldo operata dal c.t.u., il quale ha eliminato la commissione di massimo scoperto sino al 30.6.2009, poiché il contratto del 20.11.2002 non ne prevedeva puntualmente le modalità di calcolo (cfr. pag. 13 della c.t.u.).

6.4. La società attrice ha, inoltre, dedotto come la Banca non si fosse adeguata alle prescrizioni imposte dall'art. 2 *bis* del D.L. n. 185/2008, conv. in L. n. 2/2009, non essendo stata pattuita tra le parti una commissione sul fido accordato. L'attrice ha parimenti sostenuto la mancata pattuizione anche della commissione per istruttoria veloce (c.i.v.).

Quanto alla commissione sul fido accordato, la stessa assolve la funzione di remunerare la banca perché tiene a disposizione del cliente una determinata somma e viene quantificata in misura percentuale in base all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente. Per non rappresentare una duplicazione dell'interesse debitore - che spetta alla Banca sull'importo utilizzato dal correntista - la commissione sull'accordato deve avere ad oggetto solo l'importo in concreto non utilizzato dal cliente ed essere calcolata sull'ammontare del fido, al netto dell'utilizzato, risultando, diversamente, priva di causa in concreto. Anch'essa, non avendo fonte legale, deve essere specificamente pattuita tra le parti per essere legittimamente applicata dalla Banca e deve essere ben determinabile sulla base dei criteri sopra riportati, così che ove non ne sia provata la stipula, le poste addebitate al correntista a tale titolo devono ritenersi indebite ed illegittimamente operate e, conseguentemente, essere espunte al fine di una corretta rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente.

Pertanto, non risultando in atti una specifica pattuizione sia della commissione sull'accordato che renda legittimo l'addebito della commissione sull'accordato operata dalla Banca convenuta, anche l'addebito di tale costo risulta illegittimo. Il c.t.u. ha, quindi, correttamente espunto tale onere - applicato dal 1.7.2009 (cfr. pag. 21 della c.t.u.) sino alla data del 16.12.2014 (cfr. pag. 14 della c.t.u.), allorché le parti, con il contratto di apertura della linea di credito in favore dell'attrice per € 180.000 (cfr. allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della Banca convenuta), pattuivano l'applicazione della



commissione di istruttoria veloce in caso di sconfinamento ed il corrispettivo sull'accordato. Pertanto, a partire da tale data l'applicazione di tale onere non può ritenersi illegittima in quanto specificamente prevista in contratto. Di conseguenza, il c.t.u. ne ha correttamente tenuto conto nel riconteggio del saldo (cfr. pag. 14 della c.t.u.).

6.5. L'attrice ha, poi, dedotto come la Banca avesse operato il cosiddetto "gioco delle valute", che consiste nel far decorrere diversamente gli addebiti e gli accrediti sul conto corrente, di modo da percepire maggiori interessi e così determinando una difformità tra il tasso annuo nominale e quello effettivo globale applicato alla correntista. Nel dettaglio, la correntista ha dedotto che le rimesse erano state contabilizzate come se l'operazione attiva per il cliente fosse stata effettuata giorni dopo la data effettiva di esecuzione, mentre le operazioni a debito per il cliente erano state contabilizzate prima della data di effettiva esecuzione.

Per effetto di tale modalità di contabilizzazione delle operazioni, secondo la prospettazione dell'attrice, avrebbe perso giorni utili per maturare interessi attivi e la Banca avrebbe, invece, sfruttato un maggior numero di giorni per maturare interessi passivi. Ha affermato, quindi, l'illegittimità dell'operazione per mancanza di pattuizione scritta e per difetto di causa, chiedendo che il saldo del conto corrente venisse rideterminato tenendo conto della data effettiva dell'operazione contabile.

Nondimeno, nel caso di specie, parte attrice non ha specificato quali operazioni contabili siano state antergate e postergate, sicché, stante la genericità dell'allegazione, il c.t.u. non ha potuto riscontrarne la fondatezza in base alla documentazione in atti (cfr. pag. 17 della c.t.u.).

6.6. E' stato altresì contestato l'addebito di spese e commissioni non espressamente pattuite in contratto che il c.t.u. ha debitamente accertato in base agli estratti conto in atti e che ha quantificato nel complessivo importo di € 1.840,00.

6.7. Da ultimo, va esaminata la doglianza circa l'illegittima applicazione dell'anatocismo.

Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.

Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale. E', poi, intervenuto il legislatore con l'art. 120 TUB, al co. 2, aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: *"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditor"*. L'art. 2, co. 2, della delibera CICR del 9.2.2000, attuativa del d.lgs. n. 342/1999, a sua volta, dispone: *"Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditor e debitori"*.

Con sentenza n. 425 del 2000 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76, Cost. - l'art. 25, co. 3, del d.lgs. n. 342/1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia delle clausole anatocistiche stipulate prima dell'entrata in vigore della delibera CICR di cui al co. 2 del medesimo art. 25. Di conseguenza, in base ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, tali clausole, disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso



normativo. Tuttavia, atteso che il contratto di conto corrente tra l'attrice e la Banca convenuta è stato stipulato in data 20.11.2002, ai fini della presente controversia rileva esclusivamente la disciplina successiva al 2000 (introdotta con la citata delibera CICR), in base alla quale la capitalizzazione degli interessi passivi non è illegittima ove applicata con la medesima periodicità di quella prevista per gli interessi creditori.

Va, nondimeno, segnalato che il quadro normativo è stato ulteriormente mutato a partire dall'1.1.2014, per effetto dell'entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato l'art. 120, co. 2, TUB, prevedendo espressamente che *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*.

Successivamente, il Legislatore è intervenuto con il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, co. 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, co. 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno [...]”*. La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016.

Ebbene, quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute in giurisprudenza se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB, l'anatocismo debba ritenersi ammesso nelle operazioni bancarie ove addebitato nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000 o se, invece, debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo 120 TUB.

Aderendo all'interpretazione accolta da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Roma, Tribunale di Terni, Trib. Milano n. 2499/2015), secondo cui dall'1.1.2014 non fosse più consentita alcuna prassi anatocistica nei rapporti bancari - non potendo la normativa secondaria derogare al divieto di anatocismo introdotto con norma di rango superiore - devono ritenersi illegittimi gli interessi anatocistici passivi addebitati dalla Banca convenuta dopo la novella.

Trattandosi di norma non retroattiva, pur trovando applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013, in ragion del fatto che trattasi di contratti di durata, essa opera solo con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.

Ciò posto, il c.t.u. – sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono condivisibili e scevre da errori – non risultando in atti alcun adeguamento alla delibera C.I.C.R. del 3.8.2016 ha effettuato il ricalcolo senza alcun tipo di capitalizzazione a far data dall'1.1.2014.

7. Come accennato, la Banca convenuta ha tempestivamente eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie ultradecennali eseguite dalla correntista.

Come accennato, essendo stato chiuso il conto corrente per cui è causa, la domanda giudiziale promossa dalla società attrice va qualificata in termini di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., sicché l'onere della prova grava sul creditore istante, tenuto a provare i fatti costitutivi della sua



pretesa, ossia l'avvenuto pagamento e la mancanza, originaria o sopravvenuta, di una causa che lo giustifichi.

Superando il precedente orientamento esegetico, secondo cui la nullità del titolo di un'annotazione in conto corrente poteva esser fatta valere senza termine secondo la regola dell'imprescrittibilità dell'azione di nullità (art. 1422 c.c.), così che il termine di prescrizione decennale per far valere pretese restitutorie decorreva dalla chiusura definitiva del conto, le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sent. n. 24418/2010) hanno poi chiarito che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una Banca che lamenti la nullità delle clausole negoziali contenute in un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta, bensì dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto. In altri termini, il termine di prescrizione decennale decorre dalle singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non può considerarsi un vero e proprio pagamento, poiché non soddisfa il creditore, ma amplia o ripristina solo la facoltà d'indebitamento del correntista.

In altre parole, solo ove – sulla base degli accertamenti contabili – si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura solutoria potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione, che decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito.

Quanto alle modalità di formulazione dell'eccezione, giova osservare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità, componendo un precedente contrasto, ha affermato che *“l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volere profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”* (Cass., S.U., 13 giugno 2019, n. 15895).

Con riferimento all'onere della prova, a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, come nel caso di specie, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti si ricava dagli estratti conto prodotti in giudizio dalla società correntista.

Di conseguenza, l'ausiliare del giudice ha proceduto all'individuazione delle rimesse solutorie per il decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi per l'attrice il 8.5.2017, e così ha ritenuto prescritte le rimesse solutorie eseguite prima del 5.5.2007 e rilevando, ai fini dell'individuazione delle rimesse ripristinatorie, come l'unica linea di credito risultante agli atti - anche da un punto di vista quantitativo - nel citato periodo “prescritzionale”, fosse quella del 31.8.2005 per € 100.000,00.

8. Ebbene, il saldo del conto corrente va rideterminato sulla scorta di tutte le considerazioni svolte e dei principi di diritto affermati e recepiti dal c.t.u..

Da un punto di vista metodologico, va richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio, alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche



(Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione; Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016).

Difatti, la c.t.u. ha posto a base del proprio accertamento l'ultimo estratto conto disponibile, datato al 13.4.2017, da cui risulta un saldo a debito del correntista pari ad € - 15.211,13 (pag. 22 della c.t.u.).

Ebbene, l'ausiliare del giudice ha riscontrato, tenuto conto delle rimesse solutorie prescritte, come dovute minori competenze per € 65.851,29 (cfr. pag. 17 della c.t.u.) per minori interessi passivi per € 27.195,17, maggiori interessi attivi per € 5,51, poste indebite a titolo di commissioni € 36.810,61 e spese non pattuite per € 1.840,00 e, conseguentemente, ha rideterminato il corretto saldo del conto corrente n. 34375.84 in € 50.640,16 a credito della società attrice e la Banca convenuta va condannata alla restituzione di tale importo in favore della [REDACTED] s.r.l.

Quanto agli accessori, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento degli interessi maturati al tasso di cui all'art. 1284, co. 5, c.c. dalla notifica dell'atto di citazione sino al soddisfo, con capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1284 c.c. ed oltre al maggior danno patito ex art. 1224, c. 2, c.c., da liquidare considerando l'appartenenza di parte attrice alla categoria economica socialmente significativa dei creditori risparmiatori ovvero, in subordine, considerando il danno da svalutazione monetaria.

In base all'art. 1284, co. 4, c.c. – dovendosi ritenere impropriamente richiamato dall'attrice il comma 5 riferito al procedimento arbitrale – dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio di interessi applicabile è quello di cui al d.lgs. n. 231/2002 e ciò ove non siano applicabili interessi convenzionali.

La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28409/2018) ha limitato l'applicabilità del tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. alle obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale, riconoscendo la facoltà di riconoscerli al solo giudice della cognizione (cfr. Cass. n. 8128/2020), dovendo quest'ultimo accertare la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie. Premesso ciò e considerato che nel caso di specie l'obbligazione restitutoria accertata ha fonte contrattuale, nel caso di specie trova applicazione il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza del 2018, con conseguente applicabilità dell'art. 1284, co. 4, c.c., non essendo rinvenibile agli atti un accordo tra le parti sul tasso di interesse operante. Del resto, in assenza di una univoca delimitazione normativa, non può ritenersi che l'ambito operativo della disposizione sia circoscritto all'azione di adempimento o a quella di condanna per un credito risarcitorio. Invero, l'unico espresso riferimento compiuto dal Legislatore è legato alla mancata pattuizione del tasso, sicché l'applicabilità della norma invocata dall'attrice si rinviene, in astratto, in ogni ipotesi di inadempimento di un'obbligazione *ex contractu*. L'argomento letterale è inequivoco, come riconosciuto anche da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. *ex multis* Trib. Savona del 25.9.2020).

Chiarito ciò, appare improprio anche il riferimento all'art. 1284 c.c. in relazione alla capitalizzazione semestrale degli interessi, dovendosi fare, piuttosto, riferimento all'art. 1283 c.c. nella parte in cui ammette che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possano produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale purché siano dovuti almeno per sei mesi.

Ebbene, tale accessorio non può, nel caso di specie, essere riconosciuto in capo alla società attrice, posto che la norma invocata fa riferimento agli interessi dovuti da almeno sei mesi e già scaduti alla data della presentazione della domanda giudiziale. In altri termini, dalla domanda giudiziale possono decorrere gli interessi solo sugli interessi già scaduti da almeno sei mesi, mentre la domanda non può



essere estesa agli interessi sugli interessi che scadranno nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 13560/2012; conf. Cass. n. 11065/1992 e Cass. n. 5781/1984). Solo una volta che la sentenza abbia liquidato la sorte capitale e gli interessi semplici, senza alcuna statuizione ulteriore sugli interessi secondari, la parte non può spiegare un'altra domanda per rivendicare gli interessi composti sulla somma che ha già costituito oggetto di condanna (Cass. n. 25634/2010).

Né può riconoscersi un credito da maggior danno, in quanto solo genericamente allegato dall'attrice. Va ricordato che, nei crediti di valuta, quale quello che ci occupa (cfr. Cass., sez. II, 4.6.2018, n. 14289), il maggior danno si determina in caso di espressa domanda di parte nella misura dell'eccedenza del danno lamentato rispetto alla liquidazione forfettaria costituita dagli interessi legali. Esso è determinato in via presuntiva nell'eventuale differenza, durante la mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, del quale è sufficiente l'allegazione, trattandosi di fatto notorio (Cass. n. 6684/2018), e il saggio degli interessi legali (Cass. n. 3954/2015; Cass. n. 3029/2015). Nel caso di specie, l'attrice non ha compiutamente circostanziato la domanda e, comunque, non ha dato prova, neppure per presunzioni, di aver patito un maggior danno.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 37/2018), avuto riguardo al criterio del *decisum* stabilito dall'art. 5 del citato D.M. e, pertanto, allo scaglione compreso tra € 26.001 ed € 52.000 relativo al valore della controversia, tenuto conto dei parametri medi, alla luce della complessità delle questioni affrontate e al pregio dell'opera prestata.

Le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 31.3.2020, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta, in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- accerta il saldo del conto corrente n. 34375.84 alla data di estinzione del rapporto negoziale (27.4.2017) ammontava ad € 50.640,16 a credito della società attrice e, per l'effetto, condanna [REDACTED] s.p.a. al pagamento in favore della [REDACTED] s.r.l. dell'importo di € 50.640,16, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della notifica della domanda giudiziale (12.5.2017) sino al soddisfo;
- condanna [REDACTED] s.p.a. alla rifusione in favore della [REDACTED] s.r.l. delle spese di lite, che si liquidano in € 7.254,00, oltre esborsi (contributo unificato e marca da bollo) per € 786,00, spese generali al 15%, iva se dovuta e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. [REDACTED] dichiaratosi antistatario;
- condanna [REDACTED] s.p.a. a versare all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di € 759,00;
- pone definitivamente a carico della [REDACTED] s.p.a. le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 31.3.2020.

Terni, 8.1.2022

Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli

